

# Targhe Natanti

## Procedure per il rilascio di contrassegni d'identificazione per natanti da diporto a motore con potenza superiore a 10hp (7,36kw) e circolanti nella Laguna Veneta

### Articolo 1 – Destinatari dei contrassegni d'identificazione

I contrassegni d'identificazione sono rilasciati :

- alla persona fisica o giuridica, Responsabile della Navigazione;
- alle persone fisiche, Responsabili della Navigazione dello stesso natante.

### Articolo 2 – Requisiti dei responsabili della navigazione

Il Responsabile della Navigazione, al fine del rilascio del contrassegno d'identificazione, deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) aver compiuto il diciottesimo anno di età
- b) non essere interdetto legale o giudiziale
- c) avere la residenza, il domicilio, ovvero la sede legale in Italia ai sensi delle disposizioni del codice civile ovvero essere reperibile nei modi previsti dalla legge.

### Articolo 3 – modalità di presentazione del modulo per il rilascio dei contrassegni

Il Responsabile della Navigazione deve compilare il modulo, "Allegato A" (nelle parti A1 e B nel caso di persona fisica; A2 e B nel caso di più persone fisiche; A3 e B nel caso di persona giuridica) e presentarlo ai sottoelencati Uffici :

#### REGIONE VENETO:

##### Ispettorato di Porto di Venezia

tel. 041 2795947

Via Longhena, 6

30175 Marghera Venezia

Ricevimento: lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore di 9.00 alle 12.00

##### Ispettorato di Porto di Verona

tel. 045 8676621

via Locatelli, 3 – 37122 Verona

Ricevimento: lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore di 9.00 alle 12.00

##### Ispettorato di Porto di Rovigo

tel. 0425 475436

viale delle Industrie, 53 – 45100 Rovigo

Ricevimento: lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore di 9.00 alle 12.00

**Amministrazione Provinciale di Venezia:**

**Ufficio Relazioni con il Pubblico – Mestre (Ve)**

tel. 041 2501259 o 2501262

Via Forte Marghera, 191 – 30173 Mestre (Ve)

Ricevimento: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00

martedì anche dalle ore 15.00 alle ore 17.15

**Ufficio Relazioni con il Pubblico - Venezia**

tel. 041 2501556 o 2501565

S.Marco, 2662 - 30124 Venezia

Ricevimento: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00

martedì anche dalle ore 15.00 alle ore 17.15

**Sportello decentrato - Cavarzere (Ve)**

tel. 0426 310864

Via Dante, 32 – 30014 Cavarzere (Ve)

Ricevimento: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00

**Sportello decentrato - Chioggia**

tel. 041 5501009

"ex Casa del Pescatore" Riviera Caboto – Località Tombola – 30015 Chioggia

Ricevimento: martedì – mercoledì - giovedì dalle ore 9.00 alle ore 13.00

martedì anche dalle ore 15.00 alle ore 17.15

**Sportello decentrato – Dolo (Ve)**

tel. 041 415945

Via Foscarina, 10 – 30031 Dolo (Ve)

Ricevimento: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00

martedì anche dalle ore 15.00 alle ore 17.15

**Sportello decentrato – Mirano (Ve)**

tel. 041 431351

Viale delle Rimembranze, 5 – 30035 Mirano (Ve)

Ricevimento: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00

martedì anche dalle ore 15.00 alle ore 17.15

**Sportello decentrato – Portogruaro (Ve)**

tel. 0421 760195

Via Cimetta, 1 - 30026 Portogruaro (Ve)

Ricevimento: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00

martedì anche dalle ore 15.00 alle ore 17.15

**Sportello decentrato – San Donà di Piave (Ve)**

tel. 0421 52504

Galleria Indipendenza, 19 – 30027 San Donà di Piave (Ve)

Ricevimento: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00

martedì anche dalle ore 15.00 alle ore 17.15

Il modulo può essere ritirato presso i medesimi uffici (quali uffici competenti), nonché essere scaricato dal sito internet: link: [www.regione.veneto.it/Ambiente+e+Territorio/Mobilita](http://www.regione.veneto.it/Ambiente+e+Territorio/Mobilita)

Le persone fisiche devono allegare al modulo la fotocopia di un valido documento di riconoscimento ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 in materia di autocertificazione.

Le persone giuridiche devono allegare al modulo, oltre alla fotocopia di un valido documento di riconoscimento del legale rappresentante che sottoscrive il modulo, la copia del certificato della C.C.I.A.A. o la dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 in materia di autocertificazione.

#### **Articolo 4 - Rilascio del contrassegno**

L'Ufficio regionale competente provvede al rilascio del contrassegno d'identificazione (da fornire in coppia) e alla successiva spedizione all'indirizzo o alla sede del Responsabile della Navigazione, entro 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione del modulo.

Nel caso di più Responsabili della Navigazione dello stesso natante, il modulo deve essere sottoscritto da tutti i richiedenti e l'Ufficio regionale competente rilascia una unica coppia di contrassegni da spedire all'indirizzo del primo firmatario del modulo.

Fino al rilascio del contrassegno, il Responsabile della Navigazione può circolare nella Laguna Veneta, dalla data di presentazione del modulo, tenendo a bordo del natante la copia del modulo, debitamente protocollata, da esibire ad ogni richiesta degli organi addetti alla vigilanza e controllo della navigazione.

Qualora i contrassegni d'identificazione non siano spediti entro il termine di 30 giorni indicato, il Responsabile della Navigazione deve presentarsi all'Ufficio regionale competente per la proroga del termine fino ad ulteriori 30 (trenta) giorni.

#### **Articolo 5 – Caratteristiche dimensionali del contrassegno**

Il contrassegno d'identificazione deve avere le seguenti dimensioni:

mm 360 (base), mm 120 (altezza), mm 1 (spessore)  
con foratura (4 fori agli angoli) di mm 2 di diametro.

Il contrassegno deve essere identificato dal logo della Regione del Veneto e deve indicare un codice alfanumerico composto dalle lettere alfabetiche fisse "LV" seguite da 5 cifre progressive.

Nel contrassegno provvisorio, di cui all'articolo 16, l'ultima cifra del codice è sostituita dalla lettera P.

#### **Articolo 6 – Applicazione e fissaggio del contrassegno**

I due contrassegni d'identificazione devono essere applicati sui fianchi poppieri del natante alla massima distanza possibile dalla linea di galleggiamento.

Si considera poppiera la parte compresa entro l'ultimo terzo della lunghezza del natante.

Per i natanti pneumatici (gommoni) è consentita l'applicazione dei contrassegni su idonei supporti che dovranno essere fissati al natante anche tramite ganci o cime, o in alternativa l'applicazione di contrassegni, ad esclusivo onere del Responsabile della Navigazione, in materiale adesivo e corrispondenti alle caratteristiche dimensionali indicate all'articolo 5. I contrassegni originali devono sempre essere tenuti a bordo durante la navigazione.

#### **Articolo 7 – Documento d'accompagnamento**

L'Ufficio regionale competente, spedisce all'indirizzo o alla sede del Responsabile della Navigazione, unitamente al contrassegno d'identificazione, un documento d'accompagnamento in formato tessera, in materiale plastico, su cui sono riportati il numero del contrassegno assegnato ed i dati anagrafici del Responsabile della Navigazione (persona fisica o giuridica richiedente).

Nel caso in cui il modulo sia presentato e sottoscritto da più Responsabili della Navigazione dello stesso natante, l'Ufficio regionale competente spedisce un documento di accompagnamento per ogni persona fisica firmataria del modulo.

Nella banda magnetica del documento di accompagnamento sono registrati anche i dati del natante riportati nel modulo.

Il documento d'accompagnamento deve essere tenuto a bordo del natante durante la navigazione ed esibito ad ogni richiesta degli organi addetti alla vigilanza e controllo della navigazione.

### **Articolo 8 – Furto e smarrimento del contrassegno o del documento di accompagnamento**

8.1) In caso di furto o smarrimento dei due contrassegni d'identificazione, il Responsabile della Navigazione deve presentare il modulo (parti A-B-C1) - con allegata copia della relativa denuncia effettuata ai competenti Organi di Polizia - e restituire il documento di accompagnamento all'Ufficio regionale competente per il rilascio di una nuova coppia di contrassegni e relativo documento di accompagnamento. Nel caso di furto o smarrimento di uno dei due contrassegni di identificazione, il Responsabile della Navigazione deve restituire, oltre al documento di accompagnamento, il contrassegno rimasto ai fini del rilascio di un nuova coppia di contrassegni nonché il relativo documento di accompagnamento.

8.2) In caso di furto o smarrimento del documento di accompagnamento, il Responsabile della Navigazione deve presentare il modulo (parti A-B-C1), con allegata copia della relativa denuncia effettuata ai competenti Organi di Polizia, per il rilascio di un nuovo documento di accompagnamento.

### **Articolo 9 – Deterioramento del contrassegno o del documento di accompagnamento**

9.1) In caso di deterioramento di uno o di entrambi i contrassegni d'identificazione, il Responsabile della Navigazione deve presentare il modulo (parti A-B-C2) e restituire i contrassegni d'identificazione ed il documento d'accompagnamento all'Ufficio regionale competente che provvede al rilascio di una nuova coppia di contrassegni e di un nuovo documento di accompagnamento.

9.2) In caso di deterioramento del documento di accompagnamento, il Responsabile della Navigazione deve presentare il modulo (parti A-B-C2) e restituire il documento di accompagnamento deteriorato all'Ufficio regionale competente che provvede a rilasciare un duplicato del documento di accompagnamento.

### **Articolo 10 – Variazione di residenza, domicilio e sede**

In caso di variazione di residenza, domicilio, o sede legale, il Responsabile della Navigazione deve presentare il modulo (parti A-B-D) e restituire il documento di accompagnamento all'Ufficio regionale competente, al fine dell'aggiornamento dei dati registrati e del rilascio di un nuovo documento di accompagnamento.

### **Articolo 11 – Sostituzione del natante**

In caso di sostituzione del natante, il Responsabile della Navigazione deve conservare i contrassegni di identificazione per apporli su altro natante da diporto a motore, previa presentazione del modulo (parti A-B-E) e restituzione del documento di accompagnamento, ai fini dell'aggiornamento dei dati registrati, all'Ufficio regionale competente

### **Articolo 12 – Trasferimento di proprietà del natante**

In caso di trasferimento di proprietà del natante, o di costituzione di usufrutto o di locazione con facoltà di acquisto, il Responsabile della Navigazione presenta, all'Ufficio regionale competente per il rilascio di un nuovo documento di accompagnamento, il modulo scegliendo tra le seguenti possibilità:

a) conservare i contrassegni di identificazione per apporli su altro natante da diporto a motore, restituendo il precedente documento di accompagnamento (parti A-B-F1 del modulo);

b) trasferire i contrassegni del natante, restituendo il documento di accompagnamento, al

nuovo Responsabile della Navigazione (parti A-B-F2 del modulo) che deve presentare il modulo per il rilascio del documento di accompagnamento (parti A-B-F3 del modulo).

### **Articolo 13 - Decesso**

Nel caso di decesso della persona fisica, Responsabile della Navigazione, l'erede legittimo presenta il modulo (parti A-B-G), con allegato il certificato di morte o la dichiarazione sostitutiva di certificato ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, all'Ufficio regionale competente, scegliendo tra le seguenti possibilità:

- a) conservare i contrassegni d'identificazione chiedendo all'Ufficio regionale competente il rilascio di un nuovo documento di accompagnamento;
- b) restituire i contrassegni d'identificazione e il documento di accompagnamento all'Ufficio regionale competente.

### **Articolo 14 – Cessazione della navigazione**

Nel caso in cui il Responsabile della Navigazione non intenda più circolare nella Laguna Veneta deve presentare il modulo (parti A-B-H), restituendo i contrassegni d'identificazione ed il documento d'accompagnamento all'Ufficio regionale competente.

### **Articolo 15 – Tariffe**

All'atto della presentazione del modulo deve essere allegata una ricevuta di versamento, su **c/c postale n° 10264307 intestato a “Regione del Ve neto - Rimborsi Introiti Diversi - Servizio Tesoreria”**, riportando la causale: “Spese d'istruttoria Ispettorati di Porto”, ovvero ricevuta di un bonifico bancario a favore della Regione del Veneto recante la causale sopra indicata da versare con le seguenti coordinate bancarie:

**Unicredit Banca spa**

**IBAN IT41V0200802017000100537110**

**BIC-SWIFT:UNCRIT2BXXX**

dell'importo di:

- **35,00 Euro** per il rilascio di contrassegni di identificazione per natanti da diporto a motore con potenza superiore a 10 HP e circolanti nella Laguna Veneta di cui alle procedure approvate con D.G.R. 07/02/2003, n. 223, derivante da nuova richiesta (art. 15 delle procedure) ovvero da furto, smarrimento (art. 8.1), o deterioramento di quelli già posseduti (art. 9.1)
- **25,00 Euro** per il rilascio di un nuovo documento d'accompagnamento (come definito dall'art. 7 delle procedure approvate con D.G.R. 07/02/2003, n. 223) nel caso di furto o smarrimento (art. 8.2), deterioramento (art. 9.2), richiesta dell'erede (art. 13, lett. a), trasferimento della proprietà del natante, costituzione di usufrutto o di locazione con facoltà d'acquisto (art. 12)
- **25,00 Euro** per la variazione di dati (art. 10 delle procedure approvate con D.G.R. 07/02/2003, n. 223), sostituzione del natante (art. 11)

Non dovrà essere effettuato alcun versamento in caso di decesso della persona fisica titolare dei contrassegni di identificazione e del documento di accompagnamento (art. 13, lett. b) né nel caso di cessazione della navigazione.

*L'imposta di bollo va assolta secondo le disposizioni di legge vigenti, come di seguito specificato:*

**2 marche da bollo da 14,62 Euro** nei seguenti casi:

- rilascio nuovi contrassegni
- sostituzione natante
- trasferimento natante ad altro proprietario
- deterioramento contrassegni
- deterioramento documento di accompagnamento
- variazione residenza responsabile della navigazione

**1 marca da bollo da 14,62 Euro** nei seguenti casi:

- smarrimento o furto dei contrassegni
- smarrimento o furto del documento di accompagnamento

- decesso del responsabile della navigazione
- cessazione della navigazione

#### **Articolo 16 – Contrassegno provvisorio**

Le persone fisiche o giuridiche, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, che vogliono circolare occasionalmente nella Laguna Veneta, con natanti a motore con potenza installata superiore a 10HP (7,36 KW), per periodi non superiori a 30 giorni continuativi, devono presentare il modulo, "Allegato B"(parti A e B) con le stesse modalità di cui all'articolo 3, alle Aziende di Promozione Turistica ricadenti nell'ambito territoriale della Provincia di Venezia che provvedono a consegnare direttamente una coppia di contrassegni provvisori da applicare con le modalità stabilite all'articolo 6.

Il modulo può essere ritirato presso le Aziende di Promozione Turistica ricadenti nell'ambito territoriale della Provincia di Venezia. All'atto della presentazione del modulo i soggetti interessati devono versare €10,00 per diritti d'ufficio ed una cauzione di € 30,00.

I contrassegni devono essere restituiti, entro 30 giorni dal rilascio, alle Aziende di Promozione Turistica che, nel caso di mancata restituzione, provvedono ad incamerare la cauzione e ad annullare la registrazione relativa ai contrassegni consegnati.